**PROT. 195/2021/aa**

**Cingia de’ Botti,li’ 26.01.2021**

## ORDINANZA N. 03 DEL 26.01.2021

## TUTELA DELL'IGIENE E DEL DECORO DELLE STRADE E DEI LUOGHI PUBBLICI DALLE DEIEZIONI CANINE.

**IL SINDACO**

* **Preso atto** delle numerose segnalazioni e lamentele pervenute da cittadini in merito ai disagi derivanti dalle deiezioni dei cani lungo i marciapiedi, strade, giardini pubblici e piazze del centro abitato;
* **Dato atto** che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato dalla noncuranza con la quale spesso le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro proprietari e/o detentori sul suolo ovunque si trovino che pregiudica la vivibilità delle aree stesse;
* **Ravvisata** la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta civile che devono essere osservate dai proprietari e/o conduttori di cani volte principalmente alla tutela della salute pubblica, dell’ambiente ed a garantire la pacifica convivenza;
* **Richiamato** l’art. 37 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con D.C.C. 31/2015 recante “Detenzione cani”, c.3 LETT. G) “negli spazi pubblici o aperti al pubblico i conduttori di cani hanno l’obbligo di raccogliere gli eventuali escrementi dei loro animali”;
* **Richiamato** altresì l’art. 37 c.4: “le violazioni ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00 con esclusione delle violazioni che sono sanzionate in base alla normativa specifica di riferimento.”
* **Ritenuto** altresì necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

**Visti**:

* La L. 14.08.1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo” e ss.mm.;
* l’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03.03.2009;
* l’Ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute del 06 agosto 2013 e successive proroghe e modificazioni concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;
* il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 08 febbraio 1954 n. 320 e successive modificazioni;
* gli artt. 544-ter, 672, 727 del C.P.;
* il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
* la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;
* Visto l’art. 50 del D.lgs. 18.08.200 n. 267 e ss.mm. che assegna al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti per la tutela dell’igiene e della sanità;

**ORDINA**

A tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione:  
 

* la raccolta immediata degli escrementi dell’animale;
* di essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali, quali sacchetti e/o altre attrezzature all’uopo necessarie;  
  l’utilizzo del guinzaglio durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
* di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
* di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con   persone ed animali rispetto al contesto in cui vive;
* la registrazione e l’identificazione all’anagrafe regionale degli animali d’affezione;
* comunque il rispetto dei dettami della normativa riportata in premessa;

**SANZIONI**

Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto ad una sanzione amministrativa come da Regolamento di Polizia Urbana - art. 37 c.4 - .  
Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all’effettuazione della raccolta delle deiezioni canine.  
Sono altresì esentati dal rispetto della presente ordinanza le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio.  
   
Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia.  
Nella fattispecie si rammentano i seguenti articoli:

* custodia e mal governo dei cani (art. 672 c.p.);
* affidamento del cane a persone in grado di gestirlo correttamente (art. 672 c.p.);
* addestramento dei cani che ne esalti l’aggressività (art. 544-ter c.p.);

**DISPONE**

Il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale alle forze dell’ordine.

Che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio in line e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

* al Comando della Polizia Locale;
* al Comando della Stazione dei Carabinieri;

**AVVERTE**

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 gg. dalla data di pubblicazione all’albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’albo pretorio di questo Comune.

Che la presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di CINGIA DE’ BOTTI.

IL SINDACO: FABIO ROSSI

*Firma autografa omessa ai sensi*

*dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993*